

Comune di Capoterra

Provincia di Cagliari

Servizio Sociale

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

A FAVORE DI ANZIANI E DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ISEE

Approvato con delibera C.C. n°10 del 14.03.2017

INDICE

ART. 1 – FINALITA'

ART.2 – DESTINATARI

ART.3 – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E ISTRUTTORIA

ART.4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART.5 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE CON DISABILITA' TRASPORTATI

ART.6 – DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

ART. 7 - QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE.

ART. 8 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE e ISEE)

ART.9 – VERIFICHE

ART.10 – RECUPERI E RIVALSE

ART.11 – NORME TRANSITORIE

ART.12 –RIFERIMENTI NORMATIVI

ART.1 – FINALITA'

Il servizio ha lo scopo di favorire l'accesso ai servizi sanitari di riferimento alle persone con grave disabilità e agli anziani in precarie condizioni di salute certificate e /o in situazione di debolezza sociale. Si darà priorità alle persone che hanno difficoltà e/o impossibilitati alla deambulazione o che sono in trattamento per patologie oncologiche, emodializzati , trasfusi etc..

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle richieste di trasporto ed in particolare le modalità di richiesta di contribuzione al costo del servizio da parte dei beneficiari dell'intervento.

ART.2 – DESTINATARI

Destinatari del servizio di trasporto sono i cittadini residenti nel territorio comunale in precarie condizioni di salute certificate e in situazione di debolezza sociale , pertanto, in possesso dei seguenti requisiti:

1) ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende ASL (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento);

oppure

persone con disabilità con riconoscimento di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92.

2) in situazione di debolezza sociale in quanto impossibilitati a raggiungere autonomamente i presidi sanitari di riferimento (ambulatori medici o strutture ospedaliere) e non abbiano parenti e affini in grado di assicurarne l'accompagnamento. Verrà data priorità alle persone che hanno difficoltà e sono impossibilitati alla deambulazione o che siano in trattamento per patologie oncologiche, emodializzati, trasfusi, ecc...

ART.3 – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E ISTRUTTORIA

La richiesta di attivazione del servizio di trasporto dovrà essere presentata dal beneficiario dell'intervento o da un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, all'ufficio protocollo comunale, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio di servizio sociale comunale.

La richiesta suddetta dovrà essere resa ai sensi del DPR n.445/2000, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione di cui al precedente art.2 punto 1);
- Certificazione ISEE ORDINARIO relativa all'anno precedente alla richiesta della prestazione del servizio e in corso di validità (da richiedere presso i CAF, Patronati, o altri soggetti abilitati). l'ISEE ha validità dal momento della presentazione e sino al 15 gennaio dell'anno successivo (come previsto dal DLGS N.159/2013). L'aggiornamento dell'ISEE avviene allo scadere della validità dell'attestazione. L'ufficio Servizio sociale comunale invita l'utente alla regolarizzazione che deve avvenire entro trenta giorni.

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE entro i trenta giorni comporta l'inserimento dell'utente nella fascia massima di contribuzione con quota a totale carico dell'utente.

- Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell'importo a carico dell'utente.

Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze o attraverso controlli diretti da parte del Comune.

Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l'importo della quota di contribuzione al servizio verrà rivalutato.

L'Ufficio di Servizio sociale esamina la richiesta pervenuta e la relativa documentazione allegata, entro tre giorni dalla data di ricevimento, trasmetterà alla ditta affidataria del servizio apposita richiesta di attivazione del servizio a favore del richiedente indicando nominativo, recapito, contatto telefonico e stabilendo la decorrenza del beneficio.

Apposita comunicazione scritta verrà inviata anche al diretto interessato o a un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno di riferimento, contenente la decorrenza e l'eventuale l'importo della quota a carico dell'utente.

La ditta si attiverà immediatamente per riorganizzare il Piano di trasporto settimanale inserendo il nuovo utente da trasportare.

ART.4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto viene erogato nei giorni feriali e nei giorni festivi infrasettimanali così come previsto dai presidi ospedalieri.

L'amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di richiedere alla ditta affidataria del servizio ulteriori prestazioni rispetto a quelle ipotizzate a cui la ditta è tenuta ad adempiervi (per es. servizio nei giorni festivi o notturno, ecc...).

Nel caso in cui si verificano eventi straordinari ed imprevedibili tali da comportare la necessità di urgenti, contingibili e temporanee variazioni al piano di trasporto settimanale operate da parte della Ditta appaltatrice, la stessa dovrà adottare tutte le misure possibili per evitare disagi all'utenza.

La Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base della legislazione vigente che regola i servizi essenziali in quanto tale intervento viene così inquadrato. In caso di sciopero del personale, quindi, la Ditta dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto.

Il servizio di trasporto non dovrà subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (es. dissesti stradali, calamità naturali).

Il servizio verrà espletato mediante l'utilizzo di automezzo/i adibito/i, attrezzato/i e conforme alla normativa vigente per il trasporto delle persone con disabilità.

Il servizio consiste nel prelievo degli assistiti dal loro domicilio, nel loro accompagnamento presso i servizi di riferimento (presidi ospedalieri, case di cura, centri riabilitativi, uffici amministrativi pubblici per disbrigo pratiche sanitarie, ecc.....) e nel loro ri-accompagnamento presso i rispettivi domicili.

Il servizio è svolto dalla ditta aggiudicataria della gara di appalto nel rispetto delle direttive del Referente dell'ufficio Servizi sociali del comune di Capoterra, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla destinazione negli orari concordati per le visite e/o le terapie loro prescritte e che al termine devono poter prontamente disporre del mezzo, per il ritorno.

A bordo del mezzo dovrà essere garantita la presenza di n. 1 assistente-accompagnatore che dovrà vigilare sugli utenti durante il percorso dell'automezzo, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza degli utenti, aiutarli a salire e scendere dal mezzo, accompagnarli all'interno dei presidi ospedalieri dove gli verrà prestata la necessaria assistenza.

ART. 5 ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVI TRASPORTATI

Le competenze del personale impiegato nel servizio trasporto consistono nel favorire un clima di tranquillità ed assistenza e vigilanza durante il trasporto. In particolare, la sorveglianza da parte della ditta affidataria del servizio dovrà svolgersi con particolare attenzione affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle operazioni di salita e discesa non procurino danni ai trasportati stessi nel periodo temporale che va:

- nel tragitto di andata: dalla salita sull'automezzo sino all'ingresso degli stessi nelle strutture sanitarie;
- nel tragitto di ritorno: dall'uscita dalle strutture sanitarie e sino al rientro presso il proprio domicilio.

La ditta dovrà assicurarsi che gli utenti salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza, con obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permarrà comunque sempre in carico alla ditta stessa.

Art.6 – DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

La determinazione della capacità economica del beneficiario avviene con riferimento a:

- a) **ISEE ORDINARIO**, così come previsto dall'art.2 c.4 del D.P.C.M. N° 159/2013 che stabilisce "L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria all'art.6."
- b) **trattamenti economici esenti IRPEF**. La partecipazione al costo avviene sommando all'ISEE eventuali trattamenti economici esenti IRPEF percepiti dal beneficiario dell'intervento, (come da Sentenza del Consiglio di Stato n° 5348 del 9 luglio 2015) quali:
- indennità di accompagnamento e pensione/assegno di invalidità, pensione sociale;
 - rendite INAIL, INPS o di altro ente

Qualora l'anziano o persona con disabilità grave sia in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro tipo di pensione al momento della presentazione della richiesta di attivazione del servizio e successivamente abbia un nuovo riconoscimento di tali provvidenze, dovrà integrare la quota a proprio carico dal periodo del nuovo riconoscimento.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati.

ART. 7 – QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE.

L'accesso al servizio è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente al costo sostenuto dal Comune per il servizio stesso, ossia per l'importo di aggiudicazione della gara di appalto che ammonta a **€1.731 /km** (iva esclusa al 10%).

L'importo complessivo del servizio erogato è quindi pari a **€1.904** (iva compresa) a km.

In caso di nuova gara di appalto e di conseguenza di nuovo importo di aggiudicazione, verrà preso in considerazione il nuovo importo di aggiudicazione.

Nelle more di approvazione da parte della Regione Sardegna di un sistema tariffario secondo scaglioni di reddito ISEE, l'Amministrazione Comunale al fine di perseguire gli obiettivi prioritari del PLUS di unitarietà gestionale e integrazione tra i Comuni dell'ambito PLUS AREA OVEST, applicherà la tabella di ISEE e le percentuali di contribuzione già approvate in Conferenza di

servizi del Plus Area Ovest nel Regolamento del SERVIZIO SAD, per la quantificazione dell'importo di compartecipazione al costo del servizio di trasporto da parte degli utenti beneficiari.

Il Plus Ovest ha definito una "soglia minima" ISEE pari a €3.000,00, al di sotto del quale i soggetti beneficiari non sostengono alcuna spesa per la fruizione del Servizio, ed una "soglia massima" ISEE pari a €. 35.001,00 , al di sopra del quale i soggetti beneficiari sostengono l'intero costo per la fruizione del Servizio come dettagliato nella tabella seguente:

FASCIA	DA	A	Percentuale di contribuzione utenza su €1,904 (costo a km)	Importo a km a carico del beneficiario
1	€ 0,00	€ 3.000,00	0%	0
2	€ 3.001,00	€ 6.000,00	5%	0,095
3	€ 6.001,00	€ 8.000,00	8%	0,15
4	€ 8.001,00	€ 11.000,00	12%	0,23
5	€ 11.001,00	€ 13.000,00	15%	0,28
6	€ 13.001,00	€ 16.000,00	20%	0,38
7	€ 16.001,00	€ 19.000,00	25%	0,47
8	€ 19.001,00	€ 23.000,00	35%	0,67
9	€ 23.001,00	€ 27.000,00	45%	0,86
10	€ 27.001,00	€ 32.000,00	55%	1,05
11	€ 32.001,00	€ 35.000,00	77%	1,47
12	Oltre	€ 35.001,00	100%	1,904

La mancata indicazione o integrazione del valore ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima. Tali valori ISEE verranno aggiornati annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

La partecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari e tenuto conto delle suddette fasce di reddito , è calcolata in relazione alla distanza Kilometrica effettivamente percorsa per ogni intervento (andata e ritorno) per ogni persona trasportata.

Possono essere esonerate dal pagamento della quota le persone seguite dal Servizio sociale comunale che si trovano in particolari e gravi condizioni personali, familiari, socio-economiche o che stanno seguendo un percorso socio-sanitario.

Inoltre le persone beneficiarie di provvidenze regionali (L.R.27/83, L.R. 11/85, L.R. 9/2004, L.R.12/2008) che prevedono un rimborso viaggio kilometrico, potranno usufruire del servizio di trasporto comunale e i rimborsi viaggio/km spettanti per le leggi di settore verranno direttamente incamerati dal Comune.

ART. 8 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE e ISEE)

La determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Per determinare l'ISEE si considerano i tre fattori seguenti:

- 1) l'indicatore della situazione reddituale (ISR)
- 2) l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
- 3) il coefficiente della scala di equivalenza (l'indice della composizione del nucleo familiare)

$ISE = REDDITO\ ISR + PATRIMONIO\ ISP$

$ISEE = ISE / COEFFICIENTE\ DELLA\ SCALA\ DI\ EQUIVALENZA$ (così come previsto nell'allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013).

Per tali motivi al fine della determinazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario si terrà conto dei seguenti elementi:

A) REDDITO UTENTE = REDDITO ISE + REDDITI ESENTI IRPEF (come descritto all'art. 6 lettera b) del Presente Regolamento)

B) COSTO DEL SERVIZIO : €.1,904 (iva compresa al 10%) a km.

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE per la revisione annuale della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario comporta quanto già previsto all'art. 3 del presente Regolamento , cioè la mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporta l'inserimento dell'utente nella fascia massima di contribuzione con quota a totale carico dell'utente.

L'ufficio provvederà a rideterminare l'importo della quota di compartecipazione a carico dell'utente nel momento in cui il richiedente avrà perfezionato la pratica amministrativa presentando l'ISEE aggiornato annualmente.

ART.9 - VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale, procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc....

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti dell'ufficio risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata.

ART.10 – RECUPERI E RIVALSE

L'Amministrazione comunale , tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:

- di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati di pensioni, eredità, ecc...)
- di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del beneficiario, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

ART.11– NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento verrà integrato a seguito dell'approvazione da parte della Regione di apposita Delibera regionale del sistema tariffario relativo alla compartecipazione ai costi dei servizi, così come previsto dalla Legge regionale n°23/2005.

Tali scaglioni di reddito ISEE necessari per la quantificazione dell'importo di compartecipazione degli utenti in base al reddito percepito, verranno inseriti nel Regolamento comunale.

Qualora la Regione Sardegna emanasse ulteriori norme che disciplinassero in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.

ART.12 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento comunale è disciplinato secondo la seguente fonte normativa:

- Legge n°328 del 8.12.2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- DPGR n.12/1989 (Regolamento di attuazione alla ex L.R.4/1988) modificato dal DPGR n.145/1990
- Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
- DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".
- DPCM N.159 del 3 dicembre 2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell' ISEE.
- DPR N. 445 del 28.12.2000 - Testo unico sulla documentazione amministrativa
- Legge n.104 del 05.02.1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- DPCM 14 febbraio 2001 – Atto di indirizzo in materia di prestazioni sociosanitarie
- Sentenza Consiglio di Stato n°5348 del 9 luglio 2015.
- Dlgs n°196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali